CAMERA DEI DEPUTATI N. 3172

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MEO

Presentata il 17 maggio 1966

Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del servizio veterinario militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La silente opera del Servizio Veterinario Militare è comunemente poco conosciuta, per non dire ignorata. È opportuna quindi una premessa, che ne metta in luce, sia pure in rapida sintesi, i suoi principali compiti, la sua impostazione, le sue benemerenze e la sua piena vitalità.

I compiti tecnico-scientifici del Servizio non si limitano, come erroneamente forse si ritiene, alla tutela della salute, e quindi della efficienza lavorativa degli equini delle Grandi Unità Alpine, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Guardie di Pubblica Sicurezza e dei cani per servizi di guardia e di polizia delle tre Forza Armate, insostituibili elementi, anche in era atomica e spaziale, per la difesa delle frontiere della Patria e delle sue libere istituzioni. Attività, per altro, di alto ed aggiornato livello professionale che comprende anche il metodico reintegro delle dotazioni organiche, mediante produzione diretta ed acquisti dal commercio integrati da requisizioni in caso di emergenza, e che si estrinseca attraverso azione zoo-economica, igienico-profilattica e terapeutica integrata da accertamenti batteriologici, clinici, biologici e bromatologici e con l'ausilio di sostanze diagnostiche ed immunizzanti prodotte dai Laboratori del Servizio, molto apprezzate, e richieste, dal Ministero della Sanità e da Istituti Scientifici di interesse nazionale.

* * *

Se le attività di cui sopra sono, più o meno, conosciute, soltanto chi è molto addentro alla organizzazione ed al funzionamento dello specifico settore è in grado di apprezzare la sistematica, costante, e non sempre agevole, vigilanza igienico-sanitaria che il servizio, malgrado la insufficienza numerica dei suoi quadri, svolge:

negli accertamenti tecnici sulla rispondenza ai requisiti di legge ed alle condizioni di fornitura;

nella lotta contro le sofisticazioni;

nel controllo delle partite immagazzinate e dei quantitativi giornalmente destinati al consumo, di un sempre più esteso numero di alimenti di origine animale, freschi o comunque preparati e conservati, destinati alle Forze armate e gli studi e le predisposizioni per la protezione, bonifica ed utilizzazione di tali derrate eventualmente colpite da offese nucleari, biologiche e chimiche.

Né va sottovalutata la protezione indiretta delle Forze armate dalle numerose ed insidiose malattie infettive che da tante specie di animali possono essere trasmesse all'uomo e l'opera benemerita e di grande responsabilità che gli ufficiali veterinari, su richiesta delle Autorità civili, svolgono per assicurare la sanità delle carni e delle altre derrate di

origine animale da destinare al consumo della popolazione, nei frequenti casi di astensione dal lavoro delle categorie interessate.

* * *

In piena aderenza con le superiori direttive il Servizio provvede, nella sua scuola, alla istruzione tecnico-militare e tecnico-professionale degli allievi ufficiali di complemento dei tenenti in servizio permanente effettivo di nuova nomina, dei capitani da abilitare alle funzioni del grado superiore, degli allievi sottufficiali specializzati ed allievi-aiuto-specializzati « maniscalchi », degli allievi capi squadra « salmeristi » e di altri specializzati anche per l'Arma dei carabinieri ed il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministero della pubblica istruzione ritiene valido il periodo trascorso dagli allievi ufficiali presso la citata Scuola, agli effetti del tirocinio che la legge richiede per l'ammissione agli esami di abilitazione professionale.

* * *

Nel campo delle attività logistiche il Servizio, come già fugacemente accennato, provvede all'acquisto, produzione, primo addestramento e distribuzione dei quadrupedi per il ripianamento degli organici dei reparti ed alla attuazione delle complesse predisposizioni prescritte dal testo unico sulla requisizione dei quadrupedi, mediante continui contatti con le Autorità provinciali e comunali, con l'Arma dei carabinieri e con i singoli interessati, allo scopo di accertare i soggetti « idonei », requisibili in caso di emergenza per il completamento dei reparti esistenti o per la costituzione di quelli previsti dagli ordinamenti di guerra. Compito anche questo forse ignorato, ma certamente di grande impegno e di estrema delicatezza.

In caso di guerra poi il Servizio mobilita sue formazioni di vario tipo che hanno particolari compiti e sono dotate di consistente personale e di adeguati mezzi.

* * *

L'Organo direttivo centrale, di cui è capo l'unico Maggior generale veterinario previsto dalle tabelle organiche, è l'Ispettorato del Servizio veterinario, equiparato ad una Direzione generale che, sotto la data del 1° gennaio 1967, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1473, sulla « riorganizzazione degli Uffici centrali del Ministero della difesa » passerà alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

Gli Organi esecutivi centrali sono:

la Scuola del Servizio veterinario militare, Pinerolo;

il Posto raccolta quadrupedi, Grosseto;

la Sezione di Posto raccolta quadrupedi, Persano (Salerno);

il Laboratorio batteriologico veterinario militare, Roma;

il Laboratorio militare produzione siero e vaccino antitetanico, Bologna.

Le attività da essi svolte risultano sinteticamente tratteggiate da quanto precede. È opportuno però soggiungere che i due Laboratori sono anche Centri di studio e di ricerche sperimentali, in continuo contatto con Istituti consimili nazionali ed esteri, e che quello di Bologna produce siero antitetanico utilizzato dalle Forze armate anche per uso umano.

Gli Organi esecutivi periferici sono:

le Infermerie quadrupedi presidiarie che hanno sede in Pinerolo, Bolzano ed Udine;

i Centri di allevamento ed addestramento cani da guardia dei comandi di regione militare.

* * *

Per assolvere così variate e complesse attività gli organici di pace prevedono un totale di 98 ufficiali in servizio permanente effettivo, così ripartiti: maggiore generale 1, colonnelli 4, tenenti colonnelli 23, maggiori 15, capitani 37, tenenti 18. All'atto pratico, causa la sempre più deficitaria partecipazione di giovani laureati ai concorsi periodicamente banditi, i capitani sono soltanto 16 ed i tenenti 10.

Nei suoi ormai 105 anni di vita il Servizio veterinario militare ha saputo acquistare grandi benemerenze nel campo scientifico pratico ed organizzativo, legando, con pieno onore, il suo nome a tutte le campagne di guerra ovunque combattute. Tralasciando, per brevità, di accennare ai meriti acquisti in patria ed oltre-mare nella ricerca scientifica e nell'assolvimento degli specifici compiti professionali, la dedizione totale al dovere è dimostrata da 102 Ufficiali veterinari caduti in guerra (di cui ben 60 su 1.200 mobilitati nell'ultimo conflitto), da 4 Medaglie d'Oro, da altre 157 ricompense al valore militare e da numerosi feriti e mutilati. Titoli

di onore da cui traspare il sacrificio che illumina il silenzio nel quale, fedele al suo motto, il Servizio veterinario ha sempre operato !

* * *

I criteri cui si ispira l'ordinamento attuale dell'Esercito determinano palese disparità di trattamento fra il livello gerarchico attribuito al Capo del Servizio veterinario e quello:

dei Capi degli altri Servizi esclusivamente composti da laureati;

dei Capi di vari Servizi tecnici cui possono appartenere anche Ufficiali non muniti di laurea;

dei Capi dei Servizi cui si accede con licenza di Istituto medio di secondo grado.

Sulla scorta degli organici attuali e del combinato-disposto della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » è stato redatto lo specchio comparativo che segue, allo scopo di meglio configurare il principio di giustizia cui la presente proposta si ispira. Varrà anche per evitare che l'invocato provvedimento equitativo a favore di un caso unico abbia a far sorgere il timore di turbare armonie preesistenti.

SERVIZIO	Grado del Capo del Servizio	Modalità di reclutamento degli ufficiali del Servizio	Titolo di studio richiesto
Sanità	Tenente generale	Concorso per titoli ed esami	Laurea in medicina ed abilitazione all'esercizio professionale
Commissariato	Tenente generale	Accademia Militare Concorso per titoli ed esami	Lauree varie
Automobilistico	Tenente generale	Accademia Militare con possibilità di accesso anche per i sottufficiali	Licenza di Istituto medio di 2° grado
Amministrazione . . .	Tenente generale	Concorso per titoli ed esami per ufficiali di complemento e sottufficiali in servizio permanente	
Tecnico di Artiglieria .	Tenente generale	da capitani e tenenti delle Armi e dei Servizi previo apposito Corso	Lauree varie
Tecnico della Motorizzazione	Tenente generale	Concorso per titoli ed esami	
Tecnico Chimico-Fisico	Tenente generale	da capitanti e tenenti delle Armi previo apposito Corso	Licenza di Istituto medio di 2° grado
Veterinario	Maggior generale	Concorso per titoli ed esami	Laurea in medicina-veterinaria ed abilitazione all'esercizio professionale

Ad accentuare la lamentata sperequazione, sì da trasformarla quasi in patente stato di inferiorità, concorre il fatto che la citata legge sul reclutamento comprende anche la laurea in medicina-veterinaria fra quelle richieste per il passaggio, o l'immissione, nel ruolo del Servizio tecnico chimico-fisico e quindi la possibilità di conseguire, per altra via, un grado precluso ai componenti del Servizio veterinario, che fra i compiti istituzionali ha anche quello di pilotare, con studi ad alto livello scientifico, la ricerca e le predisposizioni che lo interessano in tema di difesa nucleare, biologica e chimica.

* * *

Per evitare che il limitato numero dei componenti in servizio permanente effettivo del Servizio veterinario (98) possa costituire elemento di esitazione, sarà opportuno ricordare che i Capi dei Servizi tecnici di artiglie-

ria, motorizzazione e chimico-fisico, rispettivamente composti da 113, 90 e 79 ufficiali, rivestono il grado di tenente generale, grado, come già messo in evidenza dallo specchio che precede, previsto inoltre per dei Servizi cui si può accedere anche dai sottufficiali. Cose tutte più che giuste, ma poiché ogni categoria, specie nel recente dopoguerra, ha progredito e sta progredendo sul piano sociale, morale ed economico è opportuno un provvedimento che tuteli anche le aspirazioni, gli interessi ed il prestigio del benemerito Servizio veterinario che, pur operando in settori poco noti e, forse, scarsamente prestigiosi, merita egualmente, anche per principio generale e per questioni di giustizia, di non essere escluso da quanto ad altri è già stato riconosciuto.

* * *

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, al penultimo ed ultimo capoverso dell'articolo 8 prescrive che nell'ambito di ciascuna Forza armata, l'attività logistica sia devoluta al Capo di Stato Maggiore che la esercita tramite un « Ispettorato logistico ». A questo scopo i Capi dei Servizi che svolgono attività logistica vengono posti alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Forza armata di appartenenza.

L'accoglimento della presente proposta eviterà, fra l'altro, l'inevitabile stato di disagio in cui verrebbe a trovarsi il Capo del Servizio veterinario in un consesso in cui tutti i Capi degli altri Servizi logistici hanno grado, e quindi prestigio ed autorità, superiore.

* * *

Per concludere la perorazione di questo atto di giustizia, non sarà fuori luogo soggiungere che l'auspicata istituzione del grado di tenente generale veterinario, oltre ad ovviare alle evidenti sperequazioni che risultano da quanto precede:

faciliterà i rapporti del Servizio con lo Stato Maggiore dell'Esercito, gli Organi centrali del Ministero, i Comandi militari di regione e quelli delle grandi unità;

metterà il Capo del Servizio veterinario a migliore agio nelle sedute delle Commissioni e Consigli del Ministero della difesa di cui fa parte e ne accrescerà il prestigio nelle assai frequenti riunioni dei Consigli Superiori dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura di cui è membro di diritto; Consigli Superiori composti da professori di università, altissimi funzionari e note personalità del mondo della scienza;

stimolerà i componenti del Servizio allo studio e ad un sempre più approfondito aggiornamento e perfezionamento e, per le migliori prospettive di carriera, si ripercuoterà in maniera benefica sulla partecipazione dei giovani laureati ai disertati concorsi per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo.

Onorevoli colleghi ! La Costituzione della Repubblica, nei suoi principî fondamentali, si ispira al proposito di rimuovere gli ostacoli che possono limitare l'eguaglianza fra i cittadini. Questo chiede, in sintesi, a voi, nei riguardi dei componenti presenti e futuri del Servizio veterinario, il disegno di legge che si prospetta alla vostra benevola attenzione e che rispecchia la ormai inderogabile esigenza di porre anche questo Servizio su di un piano di parità con tutti gli altri Servizi logistici dell'Esercito.

* * *

Le considerazioni che seguono illustrano qualche elemento essenziale del provvedimento di legge che si propone.

Con l'articolo 1 si è ritenuto di:

istituire il grado di tenente generale, portando da uno a due i maggior generali e da quattro a sei i colonnelli.

Nel contempo i tenenti colonnelli diminuiti da 23 a 20 ed i maggiori da 15 a 14, sia per alleggerire il già tanto esiguo maggiore onere che per mantenere, in attesa di nuovi ordinamenti, nel totale di 98 unità l'organico degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo.

È opportuno anche soggiungere che queste diminuzioni non avranno ripercussioni negative di sorta sui gradi inferiori e ricordare che le lamentate deficienze organiche nei gradi di capitano e di tenente stanno procurando, e da tempo, forzate economie al bilancio del Ministero della difesa;

fissare sotto la data del 1° gennaio 1967 la decorrenza del provvedimento, e quindi delle promozioni. In proposito si chiarisce che i due maggior generali troveranno assai utile impiego, rispettivamente, nella carica di Capo-ufficio presso l'Organo centrale e di Ufficiale generale a disposizione per ispezioni, contatti di servizio, ecc. su tutto il territorio nazionale. Il poter disporre di 6 colonnelli, in luogo di 4, si rifletterà poi molto favorevolmente sul funzionamento del Servizio presso i Comandi di regione militare e di grandi

unità, nonché presso gli stabilimenti direttamente dipendenti dall'Ispettorato del servizio veterinario.

Gli articoli 2 e 3 non sembra abbiano bisogno di particolare illustrazione.

Con l'articolo 4 si è voluto, nel contempo, ovviare ad un inconveniente verificatosi, per la prima volta, nella formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1966. Infatti, pur prevedendo la vigente legge l'iscrizione in quadro, e quindi la promozione, di tre capitani, causa le elevate deficienze organiche in questo grado ed in quello di tenente, soltanto due capitani sono stati ammessi a valutazione. Ove a ciò non si ponga rimedio il fatto è destinato a ripetersi e ad accentuarsi, con le intuibili ripercussioni sfavorevoli sullo sviluppo di carriera degli ufficiali inferiori e sul reclutamento dei tenenti in servizio permanente effettivo.

Torna opportuno ricordare che analoghe situazioni verificatesi in taluni ruoli tecnici dell'Aeronautica militare sono state corrette, con provvedimento del genere, dalla legge 26 gennaio 1963 (articolo 27).

Con l'articolo 5 si è inteso di dare facoltà al Ministero della difesa di adeguare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il numero dei colonnelli e dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione nella prima applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1967 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio veterinario è aumentato di una unità per il grado di tenente generale, di una unità per il grado di maggior generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità per il grado di tenente colonnello e di una unità per il grado di maggiore.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in 65 anni.

Le promozioni conseguenti alle modifiche di organico di cui al presente articolo si effettuano sotto la data del 1° gennaio 1967.

I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano la retribuzione di eventuali assegni arretrati.

ART. 2.

Il testo attuale dell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, viene modificato in conformità dell'articolo che precede nella parte che si riferisce al Servizio veterinario.

ART. 3.

Il quadro XX della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta dopo le modifiche della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

GRADO	Forma di avanzamento	Periodi minimi di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione
Tenente generale . . .	scelta	—	1		—
Maggior generale . . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*n*)	tutti
Colonnello	scelta	—	6	1 ogni 2 anni (*n*)	1 ogni anno
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	20	1	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	2 anni di direttore del Servizio veterinario o presso unità mobili, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria	37	3	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (*z*)
Tenente	anzianità	—	18	—	—

ART. 4.

La nota (Z) posta in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori veterinari in servizio permanente effettivo non abbia raggiunto, complessivamente, i nove decimi della somma dei posti a ruolo previsti per i capitani ed i tenenti, le aliquote di capitani da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate sul numero dei posti di organico di detti ruoli, diminuito del numero dei capitani già valutati ».

ART. 5.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa stabilirà l'aliquota di colonnelli e tenenti colonnelli da valutare per le promozioni ai gradi superiori, al fine di raggiungere l'organico fissato con l'articolo 1.

ART. 6.

Alla eventuale maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.